

Cantina Sociale Mori – Colli Zugna sca

Statuto Sociale

Approvato
dall'Assemblea Straordinaria dei Soci
il 4 dicembre 2015

TITOLO I DENOMINAZIONE – SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

È costituita, con sede nel Comune di Mori (Trento), la società cooperativa denominata “**CANTINA SOCIALE MORI COLLI ZUGNA Società Cooperativa Agricola**” ovvero, in forma abbreviata “**C.M.C.Z. Società Cooperativa agricola**”.

La società potrà istituire, con delibera dell'organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 (Durata)

La società avrà durata fino al 31 dicembre 2050.

La durata della società potrà essere prorogata o la società anticipatamente sciolta con delibera dell'assemblea straordinaria.

TITOLO II SCOPO – OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La società si propone, senza finalità speculative, di far partecipare i propri soci ai benefici della mutualità promuovendo, nel loro interesse, il sostegno, la valorizzazione e l'incremento della produzione agricola mediante l'attività di raccolta, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli da loro conferiti.

La società può operare anche con terzi.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Per il perseguimento dello scopo sociale indicato nell'articolo precedente la società provvederà alla raccolta, lavorazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione dell'uva conferita dai soci e dei prodotti derivati.

La società potrà compiere tutte le attività analoghe, affini o connesse alle precedenti, nonché operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie funzionali o utili al perseguimento dell'oggetto sociale.

Ai fini del conseguimento dello scopo sociale la società potrà promuovere la raccolta di prestiti esclusivamente fra i soci. La raccolta sarà disciplinata in conformità alle leggi e ai regolamenti vigenti in materia di raccolta del risparmio. Inoltre, le somme che i soci verseranno alla società o che questa tratterrà a titolo di prestito per il conseguimento dello scopo sociale non dovranno superare, per ciascun socio persona fisica, la somma massima consentita per le agevolazioni fiscali previste dalla legge.

Gli interessi eventualmente corrisposti sulle predette somme non potranno superare il saggio massimo fissato dalla stessa legge.

TITOLO III SOCI

Art. 5 (Requisiti dei soci)

Possono essere soci i produttori agricoli di uve, singoli o associati, che non esercitino in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa e che non abbiano interessi contrastanti con quelli della società.

Art. 6 (Domanda di ammissione)

La domanda di ammissione a socio, contenente l'impegno a rispettare lo statuto, il valore della quota che l'aspirante socio intende sottoscrivere e l'espressa accettazione della clausola di conciliazione di cui all'art. 36 e, nel caso di società o aziende condotte in comunione, la persona delegata alla rappresentanza quando questa non sia il rappresentante legale, dev'essere presentata per iscritto al Consiglio di Amministrazione al quale spetta di deliberare in merito.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo precedente, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori sul libro soci.

L'annotazione deve essere sottoscritta dal socio.

Il Consiglio di Amministrazione, qualora non accetti la domanda di ammissione, deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato.

L'interessato, entro 60 giorni dalla comunicazione del diniego, può chiedere che sulla domanda si pronunci l'assemblea.

L'assemblea, se non appositamente convocata, delibera sulle domande non accolte in occasione della prima convocazione successiva.

Art. 7 (Obblighi dei soci)

I soci hanno l'obbligo:

- a) di concorrere alla formazione del capitale sociale con la sottoscrizione ed il versamento, a norma dell'articolo 20 del presente statuto, della quota di partecipazione al capitale stesso;
- b) di versare la tassa di ammissione, che sarà accantonata in apposita riserva indivisibile;
- c) di osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali;
- d) di conferire l'intera produzione ottenuta o comunque esistente nella propria azienda agricola.

È facoltà del Consiglio di Amministrazione derogare in via eccezionale, limitata e motivata al presente obbligo di conferimento nei casi dallo stesso ritenuti opportuni.

Ai sensi dell'art. 2521 c.c., ultimo comma, il rapporto tra società e socio sarà disciplinato da un regolamento mutualistico che determinerà i criteri e le regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica.

Detto regolamento sarà approvato dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

In caso di mancato conferimento ai sensi della lettera d) del presente articolo il socio sarà assoggettato al pagamento di un indennizzo, stabilito dal Consiglio di Amministrazione, fino al 25% del valore medio del prodotto non conferito; in caso di recidiva il Consiglio stesso potrà adottare i provvedimenti sanzionatori previsti dal regolamento mutualistico.

Art. 8 (Diritti dei soci)

I soci hanno diritto:

- a) di partecipare all'assemblea e, se iscritti a libro soci da almeno novanta (90) giorni, alle deliberazioni della stessa ed alle elezioni delle cariche sociali;
- b) di usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla società nei modi e nei limiti fissati dai regolamenti e dalle deliberazioni sociali;
- c) di prendere visione dei libri sociali secondo le modalità previste dalla legge e, nei quindici giorni antecedenti all'assemblea, del bilancio dell'esercizio e delle relazioni accompagnatorie, fatti salvi i termini più lunghi eventualmente previsti da inderogabili norme di legge;
- d) di presentare agli organi sociali eventuali osservazioni o proposte riferentisi alla gestione sociale.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio)

Il vincolo sociale cessa a seguito di recesso, esclusione o morte del socio.

Art. 10 (Trasferibilità della quota)

La quota sociale non può essere sottoposta a pegno o vincolo volontario né essere ceduta con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dal Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure, raccomandata a mano o tramite posta certificata PEC.

Con tale comunicazione il socio deve indicare, a pena di inammissibilità, i requisiti soggettivi ed oggettivi del cessionario. Il Consiglio di Amministrazione valuterà la richiesta del socio autorizzando o meno la cessione della quota. Il provvedimento relativo deve essere motivato e comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, senza che il provvedimento sia emesso, il socio è libero di trasferire la propria quota e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Contro il diniego il socio, entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare la procedura di conciliazione prevista dall'art. 36 del presente statuto.

Per salvaguardare l'unitarietà e continuità dell'annata agraria, la comunicazione di trasferimento della quota deve essere eseguita entro il 31 (trentuno) luglio di ogni esercizio. Se presentata oltre tale termine avrà effetto a partire dall'anno successivo.

Art. 11 (Recesso del socio)

Fatti salvi i casi previsti e disciplinati dalla legge, il socio che intende recedere dalla società dovrà darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure, raccomandata a mano o tramite posta certificata PEC.

Il recesso ha effetto con la chiusura del terzo esercizio successivo, se comunicato entro il termine del 31 luglio e, in caso contrario, con la chiusura del quarto esercizio successivo.

Art. 12 (Esclusione)

L'esclusione, oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali o abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscono al rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;
- d) che, previa intimazione da parte degli amministratori con termine di almeno 30 giorni, non adempia al versamento della quota sottoscritta o al pagamento di somme dovute a qualsiasi titolo alla società.

Contro la delibera del Consiglio di Amministrazione il socio escluso può attivare la procedura di conciliazione prevista all'art. 36, entro il termine tassativo di sessanta giorni dalla comunicazione avutane.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli amministratori.

Art. 13 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi del socio defunto hanno diritto ad ottenere il rimborso della quota versata, nella misura prevista dal successivo art. 14.

Gli eredi dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota spettante, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.

Art. 14 (Liquidazione)

Ai soci usciti per qualunque causa, come pure ai loro eredi, spetta soltanto il rimborso della quota versata, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputate a capitale. L'importo rimborsato non potrà comunque superare quello effettivamente versato, restando esclusi qualsiasi pretesa o diritto sul patrimonio sociale esistente.

Il Consiglio di Amministrazione potrà compensare il credito relativo al rimborso della quota, come pure altri crediti che il socio vantasse nei confronti della società, con i crediti che la società vantasse verso il socio uscente, ivi compresi quelli relativi ad eventuali indennizzi o penali irrogati dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO IV SOCI SOVVENTORI

Art. 15 (Requisiti dei soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Art. 16 (Conferimenti dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale.

Tali conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna.

Le azioni sono emesse su richiesta del socio; altrimenti la qualità di socio sovventore è provata dall'iscrizione nel libro dei soci.

Art. 17 (Trasferimento delle azioni)

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei soci sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

Esse devono essere comunque offerte in prelazione alla società ed agli altri soci della medesima. La società può acquistare o rimborsare le azioni dei propri soci sovventori nel limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Il valore di rimborso o di acquisto delle azioni non può eccedere il valore nominale delle medesime maggiorato dell'eventuale rivalutazione del capitale sociale derivante dalle quote di utili di esercizio a ciò destinate.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli amministratori devono pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Art. 18 (Emissione delle azioni)

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore al 2% (due per cento) rispetto a quello previsto per i soci cooperatori;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle azioni che siano anche soci cooperatori, spetta un (1) voto.

I soci sovventori persona giuridica, nella domanda di ammissione sottoscritta dal legale rappresentante indicano la persona fisica delegata alla partecipazione all'Assemblea. I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in assemblea.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari. La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 19 (Recesso del socio sovventore)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del c.c., ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

TITOLO V PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 20 (Patrimonio)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - a1) dalle quote di partecipazione dei soci, di valore compreso tra il minimo e il massimo previsto dalla legge, il cui versamento deve essere effettuato all'atto della sottoscrizione;
 - a2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori imputati in una specifica sezione del capitale sociale ai sensi dell'art. 16 del presente statuto;
- b) dalla riserva legale indivisibile formata con la quota degli utili annuali ad essa devoluta a mente dell'art. 22;
- c) dalla riserva straordinaria;
- d) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea in conformità a quanto previsto dall'art. 22 o dalla legge.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 21 (Autofinanziamento)

A seguito di approvazione di apposito regolamento la società potrà perseguire l'autofinanziamento attraverso una trattenuta che sarà fissata dall'assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, da effettuare sulle somme dovute ai soci a titolo di acconto o saldo del prodotto conferito. Tale trattenuta sarà intesa come pagamento differito delle spettanze e dovrà essere rimborsata al socio trascorse le annualità fissate dall'assemblea generale. Il credito del socio così costituito non sarà produttivo di alcun interesse o remunerazione.

Trattandosi di debito della società per pagamento differito del prodotto, al socio uscito per recesso o esclusione, esso sarà pagato solo alla scadenza concordata; tuttavia il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare il pagamento anticipato qualora il socio esca per cessazione definitiva dell'attività aziendale.

Non si dà luogo a rimborsi anticipati nel caso di cessione o di affitto dell'azienda al coniuge o ai parenti ed affini entro il IV° grado, siano essi conviventi o non conviventi.

Art. 22 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal giorno 1 agosto al giorno 31 luglio di ogni anno.

Alla fine di ciascun esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio.

Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'art. 2364 c.c.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella stabilita dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) a remunerazione del capitale dei soci sovventori;
- d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31.1.1992, n. 59;
- e) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non operatori.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci non operatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 23 (Ristorni)

L'Organo amministrativo che redige il bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito anche con le modalità previste dall'articolo 2545 sexies, ultimo comma, del codice civile; peraltro, nel caso in cui si proceda all'emissione di strumenti finanziari, vige il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e la qualità degli scambi mutualistici intercorrenti tra la cooperativa e il socio stesso, secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO VI ORGANI SOCIALI

Art. 24 (Organi)

Sono organi sociali:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio Sindacale, se nominato.

ASSEMBLEA

Art. 25 (Assemblea)

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

Spetta all'assemblea ordinaria:

- a) eleggere i membri del Consiglio di Amministrazione con le relative cariche, comprese quelle di Presidente e Vicepresidente, e determinarne il compenso;
- b) procedere all'eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale;
- c) nominare il soggetto deputato alla revisione legale dei conti;
- d) approvare il bilancio annuale e decidere circa la destinazione degli utili o la copertura delle perdite, nonché sull'eventuale erogazione di ristorni;
- e) approvare, con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria, i regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica e il regolamento delle assemblee;
- f) deliberare sulla responsabilità degli amministratori e dei componenti il Collegio Sindacale;
- g) deliberare su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto.

Sono riservate all'assemblea straordinaria le deliberazioni sulle modificazioni dello statuto e sullo scioglimento della società, la nomina dei liquidatori e la determinazione dei relativi poteri, nonché le altre materie indicate dalla legge.

Art. 26 (Convocazione)

L'assemblea ordinaria deve essere convocata, presso la sede sociale o anche altrove, comunque entro il territorio provinciale in luogo di facile accesso, almeno una volta all'anno entro il termine indicato all'art. 22.

L'assemblea può essere convocata dal Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta esso ne riconosca la necessità e deve essere convocata, nel più breve tempo possibile, qualora ne sia fatta richiesta scritta dal Collegio Sindacale o da tanti soci che rappresentino almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci, con l'indicazione degli oggetti da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso affisso all'albo e pubblicato su un quotidiano locale almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea o comunicato ad ogni singolo socio con altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento, almeno otto giorni prima dell'assemblea, salvi i termini più lunghi eventualmente previsti dalla legge.

L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno che sarà trattato; vi può essere inoltre indicata la data dell'eventuale seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

In assenza delle prescritte formalità per la convocazione, l'Assemblea si reputa validamente costituita qualora siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 27 (Costituzione e quorum deliberativi)

L'assemblea ordinaria è validamente costituita qualora siano presenti almeno un quinto dei voti dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. Essa delibera a maggioranza assoluta di voti presenti, salvo i casi per i quali sia disposto diversamente dalla legge o dal presente statuto.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione qualora siano presenti la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualora siano presenti almeno un quinto dei voti dei soci aventi diritto al voto. Le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole di tre quarti dei voti presenti, eccettuato che per la nomina dei liquidatori per la quale è sufficiente la maggioranza relativa.

Art. 28 (Voto)

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta (90) giorni e che non siano in mora nei versamenti del capitale sottoscritto.

Ogni socio ha un voto.

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 18.

I soci persone giuridiche sono rappresentati all'assemblea dal loro rappresentante legale oppure da un loro amministratore munito di delega scritta.

Il socio che per giustificato motivo è impedito di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta. Il rappresentante deve appartenere alla medesima categoria di socio cooperatore o socio sovventore del rappresentato.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare in assemblea anche dal coniuge, o da parenti entro il terzo grado o da affini entro il secondo grado che collaborano all'impresa.

Gli Amministratori, i componenti dell'organo di controllo ed i dipendenti della Società non possono rappresentare altri soci e la delega eventualmente loro rilasciata è nulla.

Ogni socio non può ricevere più di una delega.

La delega scritta, rilasciata ai sensi dei commi precedenti, deve contenere il nome e il cognome del rappresentante e del rappresentato e deve essere depositata presso la segreteria della Società entro il giorno antecedente la data fissata per convocazione dell'Assemblea. La sottoscrizione della delega dovrà avvenire al momento del rilascio della stessa e sarà controfirmata per attestazione da un dipendente della Società incaricato a tale scopo.

Il delegante riceverà copia della delega con l'attestazione.

Le deleghe devono essere conservate negli atti.

Le votazioni si fanno per voto palese e, di regola, per alzata di mano con prova e controprova. L'assemblea potrà decidere altre modalità di espressioni palesi del voto.

Art. 29 (Presidenza dell'assemblea)

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. In assenza di ambedue o quando la maggioranza dei soci lo richieda l'assemblea elegge fra i soci chi debba presiederla.

L'assemblea nomina un segretario e due scrutatori.

Le deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto e risultanti da regolare verbale sottoscritto dal Presidente, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori sono obbligatorie per tutti i soci anche se non intervenuti o dissenzienti.

Art. 30 (Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente, da un Vicepresidente e undici amministratori eletti dall'assemblea a maggioranza di voti dei soci presenti.

Possono essere eletti amministratori anche non soci, ma, in ogni caso, la maggioranza degli amministratori dev'essere scelta tra i soci persone fisiche o tra le persone fisiche indicate dai soci persone giuridiche. Nella nomina degli amministratori si dovrà tener conto dei criteri di rappresentatività territoriale eventualmente previsti da apposito regolamento.

Non possono essere nominati Amministratori, e se nominati decadono:

- i dipendenti della Società; coloro che lo sono stati per i 3 anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro; coloro che sono legati alla Società da un rapporto continuativo di consulenza o prestazione d'opera retribuita nonché coloro che sono legati alla Società da altri rapporti di natura economica che ne compromettano l'indipendenza, esclusi quelli derivanti dal rapporto mutualistico del socio cooperatore e derivanti dallo status di socio sovventore;
- i parlamentari nazionali ed europei, i consiglieri ed assessori regionali e provinciali, i presidenti e componenti delle giunte delle comunità di valle e i sindaci dei comuni.

Gli amministratori durano in carica tre esercizi e scadono ogni esercizio con le seguenti modalità: cessano cinque amministratori alla scadenza del mandato di Presidente e quattro amministratori negli altri casi, alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio stesso.

Essi sono rieleggibili ma non possono permanere in carica per più di tre mandati consecutivi.

L'amministratore che sia rimasto in carica per tre mandati pieni consecutivi può candidarsi esclusivamente come Presidente o Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione. Qualora venga eletto potrà ricoprire la carica di Presidente o Vicepresidente per tre mandati pieni consecutivi senza tener conto dei mandati ricoperti come amministratore prima della nomina.

Fermo quanto previsto per la candidatura a Presidente e Vicepresidente, gli amministratori che siano rimasti in carica per tre mandati pieni consecutivi possono ricandidarsi alla carica di amministratore solo dopo un esercizio dalla cessazione dell'ultimo mandato. Tale disposizione vale anche per coloro che abbiano ricoperto, per tre mandati pieni consecutivi, la carica di Presidente e Vicepresidente.

Si precisa che ai fini di quanto sopra, si considera rimasto in carica per "tre mandati pieni consecutivi" anche l'amministratore o il Presidente o il Vicepresidente che all'ultimo dei tre mandati sia rimasto in carica per almeno due esercizi.

In ogni caso, chi si carica a Presidente o Vicepresidente non può candidarsi ad amministratore e viceversa.

Art. 31 (Integrazione del Consiglio)

Nel caso si renda vacante, nel corso dell'esercizio, un posto di Amministratore, il Consiglio di Amministrazione provvederà a sostituirlo nei modi previsti dal primo comma dell'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 32 (Compiti degli amministratori)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, fatta eccezione soltanto per quelli che, per disposizione di legge e di statuto, sono espressamente riservate all'assemblea.

Il Consiglio potrà delegare parte dei suoi compiti a un Comitato Esecutivo la cui composizione e le cui competenze saranno stabilite dalla delibera istitutiva, ed il cui funzionamento segue le norme del Consiglio. Il Comitato Esecutivo dovrà riferire al Consiglio e al Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione delegata e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo ogni 3 mesi.

Art. 33 (Convocazione e deliberazioni)

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in seduta su invito del Presidente o di chi lo sostituisce, tutte le volte che il Presidente stesso ne ravvisi la necessità, o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei membri o dal Collegio Sindacale. Esso delibera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi membri, compreso il Presidente o suo sostituto, ed a maggioranza di voti degli amministratori presenti.

I membri del Consiglio di Amministrazione devono dare notizia agli altri amministratori e ai membri del Collegio Sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. In tali casi, la deliberazione del Consiglio di Amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza dell'operazione per la società.

Qualora non venga osservato quanto stabilito nei commi precedenti ovvero in caso di delibera adottata col voto determinante dell'interessato, la deliberazione stessa, qualora possa recare danno alla società, può essere impugnata ai sensi dell'art. 2391 del codice civile.

Le deliberazioni sono fatte risultare dal verbale, firmato dal presidente e dal segretario.

Art. 34 (Rappresentanza)

Il Presidente del Consiglio ha la legale rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio.

Nell'assenza o impedimento del Presidente lo sostituisce, con tutte le attribuzioni ed i poteri, il Vicepresidente.

Il Presidente, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, può conferire procure speciali, per singoli atti o categorie di atti.

Art. 35 (Collegio sindacale e revisione legale dei conti)

Il Collegio sindacale, se nominato, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea che ne nomina il Presidente.

Non possono essere nominati Sindaci, e se nominati decadono, i parlamentari nazionali ed europei, i consiglieri ed assessori regionali e provinciali, i presidenti e componenti delle giunte delle comunità di valle e i sindaci dei comuni.

I membri del Collegio Sindacale devono dare notizia agli Amministratori di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito. Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

La revisione legale dei conti, se obbligatoria per legge o se deliberata volontariamente dall'Assemblea dei soci, è esercitata dalla Federazione Trentina della Cooperazione.

In deroga a quanto previsto dal comma precedente, l'Assemblea può deliberare di affidare la revisione legale dei conti al Collegio Sindacale, che in tal caso deve essere integralmente composto da revisori legali dei conti iscritti nell'apposito Registro, oppure, sentito il Collegio sindacale, ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale ai sensi dell'articolo 2409-bis del codice civile.

TITOLO VII CONTROVERSIE

Art. 36 (Clausola di conciliazione)

Tutte le controversie che dovessero insorgere aventi ad oggetto l'esistenza, la validità, l'interpretazione, l'inadempimento, e/o la risoluzione del presente statuto, o comunque collegate allo stesso e più in generale riguardanti l'esercizio dell'attività sociale ed i rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità ed efficacia delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, la società, gli organi amministrativi e di controllo ed i liquidatori, dovranno essere sottoposte al tentativo di conciliazione presso la Camera di Commercio C.C.I.A.A. di Trento, secondo il vigente Regolamento di conciliazione - che le parti dichiarano di conoscere ed accettare.

Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI VARIE

Art. 37

(Scioglimento della società e devoluzione del patrimonio)

Nel caso di scioglimento della società l'assemblea eleggerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri, e stabilirà le norme della liquidazione.

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso delle azioni effettivamente versate dai soci sovventori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 22, lettera d), e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;
- a rimborso delle azioni effettivamente versate dai soci operatori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 22, lettera d), e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59.

Art. 38 (Adesione)

La Società aderisce alla Federazione Trentina della Cooperazione.

Art. 39 (Rinvio)

Per quanto non contemplato nel presente statuto si intendono richiamate le disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali in materia di Società cooperative a mutualità prevalente e di società cooperative agricole.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 del codice civile, si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.